



# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SVILUPPO ECONOMICO  
Piazza della Repubblica n. 35 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC)

Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866 - e-mail: [servizi.sociali@comune.sogliano.fc.it](mailto:servizi.sociali@comune.sogliano.fc.it)



## AVVISO

### PROGETTO “CASA CHE CURA” ANNO 2010 – approvato con delibera G.C. n. 156 del 16.12.2009

#### 1 - Finalità

Il Comune di Sogliano al Rubicone, in attuazione della Legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” della Legge Regionale 5/94 “Tutela e valorizzazione delle Persone anziane”, della Legge Regionale n.29 del 21.08.97 “Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociali delle persone disabili” con il presente progetto intende favorire la domiciliarità dei soggetti non autosufficienti nel loro contesto, valorizzare le responsabilità familiari nel lavoro di cura e promuovere la regolarizzazione del lavoro con il personale di assistenza e posticipare il più a lungo possibile, il ricorso ai servizi residenziali.

#### 2 - Oggetto

Il progetto prevede le seguenti tipologie di intervento, fra loro alternative:

- concessione contributo economico mensile a favore dei familiari che assistono il soggetto non autosufficiente o a favore del soggetto stesso quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- concessione contributo economico mensile a favore di soggetti non autosufficienti che si avvalgono di personale esterno alla famiglia per le prestazioni di assistenza domiciliare continuativa mediante un regolare contratto di lavoro.

#### 3 - Concessione contributo economico mensile a sostegno del nucleo familiare con soggetto non autosufficiente.

##### 3.1 Destinatari e requisiti di accesso.

L'intervento si rivolge alle persone non autosufficienti o alle loro famiglie che si fanno carico direttamente di assicurare le prestazioni necessarie al mantenimento del soggetto non autosufficiente nel proprio domicilio, in adesione ad un programma assistenziale personalizzato definito e concordato con i servizi sociali del Comune.

Possono essere destinatari del contributo economico:

- il soggetto, non autosufficiente ma autonomo, il quale, pur non essendo capace di svolgere da solo le normali attività quotidiane, è comunque capace di auto determinare la propria esistenza e di costruire un proprio progetto di vita;

Oppure, quando la persona non autosufficiente non è in grado di compiere scelte autonome o esprimere il proprio volere in tal senso:

- la famiglia del soggetto non autosufficiente o altra famiglia che si rende disponibile ad accogliere nel proprio ambito la persona non autosufficiente rimasta sola;
- altri soggetti, anche non appartenenti al nucleo familiare, che avendo consolidati e verificabili rapporti di assistenza con la persona non autosufficiente si rendono disponibili alla convivenza presso il domicilio del soggetto non autosufficiente, ovvero ad ospitarlo presso il proprio domicilio, ovvero a garantire una presenza a casa del non autosufficiente in relazione alle sue necessità, così come definito nel programma assistenziale personalizzato concordato con i servizi sociali comunali.

Per l'accesso al contributo devono sussistere i seguenti requisiti:

- residenza del soggetto non autosufficiente nel Comune di Sogliano al Rubicone da **almeno anni n. 1** ;
- valore ISEE del soggetto non autosufficiente pari o inferiore a € **15.000** così come determinato dal successivo articolo 5.1
- Condizione di non autosufficienza certificata come specificato nel successivo articolo 5.2

Qualora in uno stesso nucleo familiare siano presenti due o più persone non autosufficienti, il contributo economico, se spettanti ad entrambi, sarà calcolato tenendo conto del contributo maggiore spettante ad uno dei componenti, aggiungendo il 50% del contributo economico spettante agli altri componenti.

##### 3.2 Ammontare del contributo:

L'ammontare del contributo non sarà inferiore ad 110,00 € e superiore a € 160,00 mensili e sarà graduato in base al reddito del soggetto assistito calcolato con il sistema ISEE come da seguente tabella:

a) Reddito ISEE fino ad € 3.000,00	€ 160,00
b) Reddito ISEE da € 3.000,01 ad € 6.000,00	€ 150,00
c) Reddito ISEE da € 6.000,01 ad € 9.000,00	€ 140,00
d) Reddito ISEE da € 9.000,01 ad € 12.000,00	€ 130,00
e) Reddito ISEE da € 12.000,01 ad € 15.000,00	€ 110,00

#### 4 - Concessione assegno economico mensile a favore delle famiglie che si avvalgono delle prestazioni di personale esterno per l'assistenza al soggetto non autosufficiente.

##### 4.1 Destinatari e requisiti di accesso.

Possono beneficiare dell' assegno economico i soggetti non autosufficienti che si avvalgono di personale esterno alla famiglia per le prestazioni di assistenza domiciliare continuativa mediante un contratto regolare di lavoro con qualifica di badante o assistente con un minimo di n. 25 ore settimanali.

Essi devono possedere i seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Sogliano al Rubicone **da almeno anni n. 1** ;
- valore ISEE pari o inferiore a € **18.000** così come determinato dal successivo articolo 5.1;
- Condizione di non autosufficienza certificata come specificato nel successivo articolo 5.2
- Un rapporto contrattuale di lavoro regolare con il personale addetto all'assistenza.

**Coloro che già percepiscono l'assegno regionale per la regolarizzazione della badante ( assegno di cura ) non potranno beneficiare dell'assegno in oggetto, salvo che per la quota differenziale tra il contributo regionale percepito ed il costo effettivo sostenuto per la regolarizzazione fino ad un massimo di € 120,00.**

Qualora in uno stesso nucleo familiare siano presenti due o più persone non autosufficienti, il contributo economico, se spettanti ad entrambi, sarà calcolato tenendo conto del contributo maggiore spettante ad uno dei componenti, aggiungendo il 50% del contributo economico spettante agli altri componenti.

##### 4.2 Ammontare dell' assegno:

L'ammontare dell'assegno non potrà essere inferiore ad € 110,00 e superiore alla somma di € 260,00 mensili e sarà graduato in base al reddito dell'assistito calcolato con il sistema ISEE come da seguente tabella:

a) Reddito ISEE fino ad € 4.000,00	€ 260,00
b) Reddito ISEE da € 4.000,01 ad € 7.000,00	€ 220,00
c) Reddito ISEE da € 7.000,01 ad € 12.000,00	€ 180,00
d) Reddito ISEE da € 12.000,01 ad € 15.000,00	€ 140,00
e) Reddito ISEE da € 15.000,01 ad € 18.000,00	€ 110,00

#### 5 - Norme comuni alle due tipologie di intervento

**L'ammontare del contributo attribuito, rimarrà tale per tutto l'anno solare dalla data di attribuzione e potrà variare solo in presenza di regolarizzazione di personale addetto all'assistenza del soggetto non autosufficiente.**

##### 5.1 Composizione del nucleo familiare

Ai fini della concessione del contributo il nucleo familiare di riferimento è costituito dal solo soggetto non autosufficiente beneficiario delle cure; si considera pertanto la situazione economica e patrimoniale del solo soggetto estratta da quella del nucleo familiare di riferimento, così come previsto dall'art.3 comma 2 del D.Lgs n.109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

**Si precisa che l'assistente sociale al fine di una valutazione sociale complessiva del caso potrà interpellare i familiari tenuti per legge al mantenimento richiedendo loro ulteriori elementi valutativi concernenti la situazione economica.**

##### 5.2. Condizione di non autosufficienza

Il soggetto versa in uno stato di non autosufficienza quando non è capace di svolgere da solo le normali attività quotidiane. Essa è comprovata esclusivamente in presenza di un certificato di invalidità civile al 100%, attestazione rilasciata dalla Commissione di unità di valutazione geriatrica, certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della Legge 104/92 di handicap grave).

##### 5.3 Durata dei contributi

Il contributo stabilito potrà avere una durata variabile non inferiore ai tre mesi e non superiore a 12 mesi.

Il beneficiario è tenuto, successivamente all'erogazione del contributo, a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi le dichiarazioni rese ai fini del contributo stesso.

##### 5.4 Procedimento

Gli interessati presentano al Comune specifica domanda di accesso al contributo predisposta dai Servizi sociali comunali allegando:

- ISEE del nucleo familiare di appartenenza dal quale l'Ufficio ricaverà la situazione economica equivalente del beneficiario ai sensi del precedente articolo 5.1.
- certificazione attestante condizione di non autosufficienza (verbale di invalidità civile al 100%, attestato rilasciato dalla Commissione di Unità di valutazione geriatrica, certificato di handicap grave di cui al comma 3 dell'art.3 della Legge 5 febbraio 1992 n.104);
- (solo per l'intervento di cui al precedente art.4) **contratto regolare di lavoro con qualifica di badante o assistente** e copie ricevute versamento INAIL e INPS dei contributi previdenziali e assicurativi;

L'assistente sociale comunale provvederà, a sua volta, in base all'art.17 del Regolamento comunale per la realizzazione di interventi e prestazioni dei servizi sociali comunali, a concordare un piano individuale di intervento con il beneficiario;

Fato salvo a quanto previsto dal successivo art. 7 l'erogazione del contributo economico decorre dal mese in cui l'utente ha presentato la domanda o dal mese successivo a quello di presentazione a seconda che la richiesta sia pervenuta prima o dopo il quindicesimo giorno del mese.

##### 5.5 Liquidazione dei contributi

Al fine di snellire il procedimento amministrativo, è facoltà del Responsabile, qualora l'ammontare del contributo sia di importo pari ad € 110 mensili, procedere alla relativa liquidazione bimensilmente o trimestralmente.

##### 5.6 Revoca del contributo.

Il contributo potrà essere revocato nel corso dell'anno qualora vengano a mancare i requisiti previsti dai precedenti artt. 3.1 e 4.1 e qualora il beneficiario non rispetti il piano individualizzato di intervento concordato con l'Assistente Sociale comunale.

**Potrà essere inoltre revocato qualora il soggetto assistito pur mantenendo la residenza nel Comune di Sogliano al R. si trasferisca in altro Comune per un periodo superiore a mesi n. 2, salvo ricovero ospedaliero o pianificazione concordata con l'assistente sociale. E' fatto obbligo di comunicare in forma scritta il trasferimento temporaneo ed il successivo rientro entro le 48 ore.**

#### Art. 6 Monitoraggio dell'iniziativa

Allo scopo di valutare l'efficacia del progetto è richiesta la disponibilità da parte dei beneficiari di partecipare ad un'indagine di ricerca che prevede la raccolta di dati e informazioni relative alla situazione del beneficiario e dell'assistente domiciliare.

I suddetti dati e le informazioni raccolte saranno trattati nel rispetto della privacy ed utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al progetto.

#### Art.7 Applicazione del progetto.

Gli interventi indicati nel presente progetto avranno effetto retroattivo a decorrere dal 1 gennaio 2010 qualora la domanda venga presentata entro il 31 marzo dell'anno in corso e sempre che da tale data sussistano i requisiti previsti dal presente progetto. A decorrere dal 1 aprile troverà applicazione il precedente art.5.4 comma 3.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

( Rag. Oliver Ortolani )